



CORTE DI APPELLO DI MILANO

Dirigenza

Nota di Servizio n. 12 del 2025

AI COORDINATORI
AI RESPONSABILI DI UFFICIO/CANCELLERIA
AL PERSONALE TUTTO

E, P. C. AL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO

SEDE

Oggetto: Ambito di applicazione delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per l'anno 2025 al T.U. in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) relative ai diritti di copia forfettizzati su supporti diversi da quello cartaceo.

Facendo seguito alla nota di servizio n. 2 del 2025 e alla trasmissione successiva di quesito di altro ufficio giudiziario, si ricorda che l'articolo 1, comma 815, della legge di bilancio per l'anno 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207) ha modificato il Testo Unico delle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) nella parte relativa alla determinazione dei diritti di rilascio e di copia degli atti e dei documenti procedurali contenuti in supporti diversi da quello cartaceo.

Con riguardo alle dette modifiche normative, in attesa delle indicazioni che il Ministero della Giustizia potrebbe dare a seguito dei quesiti formulati dagli Uffici, si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni utili ad una loro omogenea e corretta applicazione.

Le norme citate hanno apportato i seguenti adeguamenti normativi:

a) modifica dell'articolo 269 (Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo):

1. Al comma 1, dopo le parole «copie di» sono inserite le seguenti: «atti e». La norma, così modificata, estende espressamente il riferimento anche agli atti, oltre che ai documenti, per i quali è previsto il pagamento di un diritto forfettizzato quando rilasciati su supporto diverso da quello cartaceo.
2. Al comma 1-bis, dopo le parole «e estratta» è inserita la parola «direttamente». La modifica esonera dal pagamento dei diritti le copie prive di attestazioni di conformità se estratte direttamente dai soggetti abilitati, senza l'intervento del personale di cancelleria o segreteria.

b) inserimento del nuovo articolo 269-bis:

Art. 269-bis (Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale)

1. Per la trasmissione, da parte della segreteria o della cancelleria, di duplicati o copie informatiche di atti e documenti del procedimento penale, è dovuto un diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente Testo Unico.

c) Sostituzione dell'allegato n. 8:
(Artt. 269 e 269-bis)

Diritto forfettizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e diritto di trasmissione con modalità telematica

Modalità di rilascio e tipo di supporto	Diritto forfettizzato
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD)	Euro 25 per ogni supporto
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)	Euro 8 per ogni trasmissione di dati

Per quanto di nostro interesse, si evidenzia che, secondo quanto riportato nel Dossier di documentazione della legge di bilancio 2025, redatto dal Servizio Studi parlamentari:

- **La previsione di cui all'articolo 269-bis è applicabile esclusivamente al processo penale telematico.** La disposizione è finalizzata a coordinare il testo normativo con le disposizioni primarie che disciplinano il processo telematico (artt. 111-bis e 111-ter c.p.p.) e con quelle attuative (D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, da ultimo modificato dal D.M. 29 dicembre 2024, n. 217), che riconoscono ai soggetti abilitati esterni la facoltà di estrarre telematicamente duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui hanno accesso per legge.
- **Si tratta, pertanto, sia di atti e documenti nativi digitali, sia di atti e documenti nativi analogici la cui copia sia stata inserita nel fascicolo informatico.**
- Nonostante il testo normativo definitivo non espliciti chiaramente l'ambito applicativo, gli atti parlamentari sopra richiamati confermano che il nuovo "diritto di trasmissione con modalità telematica" si riferisce esclusivamente al trasferimento di atti e documenti già presenti nel fascicolo informatico del procedimento penale (escludendo, quindi, quelli scansionati su richiesta del difensore).
- Poiché il fascicolo informatico del procedimento penale e il relativo applicativo gestionale (TIAP) non sono ancora in uso presso gli uffici di secondo grado – nei quali l'adozione dell'applicativo APP e l'obbligo del deposito telematico sono previsti a decorrere dal 1° gennaio 2027 - per il rilascio di copie trasmesse via telematica (PEC o PEO), deve continuare ad applicarsi il regime previgente, previsto dal D.L. 193/2009 (conv. con L. 24/2010), in particolare con il criterio di calcolo dei diritti di copia "a pagina" previsto dagli articoli 267 e 268 del T.U. 115/2002 (tabelle 6 e 7).

In sintesi:

- In caso di rilascio di copie cartacee si applicano gli importi previsti per le copie di cui all. 6 TUSG, aumentati del 50%;
- In caso di rilascio di copie in formato elettronico, anche se da inviare telematicamente, si applicano gli importi previsti dall'all. 6 TUSG, senza applicazione della maggiorazione del 50%;
- Per la riproduzione del contenuto di file audio e/o video contenuti su dispositivi informatici (chiavette USB, CD, DVD), si applica il diritto forfettizzato di euro 25 per ciascun supporto come previsto dall'all. 8 TUSG così come sostituito dalla legge n. 207/2024.

Sarà quindi fondamentale che le cancellerie e gli uffici della Corte assicurino un'applicazione omogenea e coerente delle nuove disposizioni, in vista della progressiva digitalizzazione del processo.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Nicola STELLATO



CORTE DI APPELLO DI MILANO

DIRITTO DI COPIA E DIRITTO DI CERTIFICATO

Aggiornamento ex art. 274 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG): D.I. 25 giugno - 9 luglio 2021 - GU n. 184 del 3 agosto 2021, **in vigore dal 18 agosto 2021** e modifiche normative all'art. 269 e 269 bis del D.P.R. 115.2022 ex L. 207/2024 (in vigore dal 01/01/2025).

DIRITTO DI CERTIFICATO: € 3.92

certificati urgenti del casellario, dei carichi pendenti e delle sanzioni amministrative dipendenti da reato: € 7,84

TABELLE DIRITTI DI COPIA

SUPPORTO CARTACEO

Pagine	senza certificazione di conformità art. 267 - tabella 6 TUSG - art. 4, comma 5, DL 193 del 2009 conv. con L. 24 del 2010				autentica art. 268 – tabella 7 TUSG - art. 4, comma 5, DL 193 del 2009 conv. con L. 24 del 2010			
	senza urgenza GDP		con urgenza GDP		senza urgenza GDP		con urgenza GDP	
da 1 a 4	1,47	0,74	4,41	2,22	11,80	5,91	35,40	17,73
da 5 a 10	2,96	1,48	8,88	4,44	13,78	6,90	41,34	20,67
da 11 a 20	5,88	2,94	17,64	8,82	15,71	7,86	47,13	23,58
da 21 a 50	11,79	5,90	35,37	17,70	19,66	9,84	58,98	29,52
da 51 a 100	23,58	11,79	70,74	35,37	29,48	14,75	88,44	44,25
oltre 100	23,58 + 9,83 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	11,79 + 4,92 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	70,74 + 29,49 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	35,37 + 14,76 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	29,48 + 11,80 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	14,75 + 5,91 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	88,44 + 35,40 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	44,25 + 17,73 ogni ulteriori 100 o frazione di 100

SUPPORTO DIVERSO DA QUELLO CARTACEO

Tabella 8 TUSG artt. 269 e 269 bis d.p.r. 115.2022 ex L. 207/2024 (in vigore dal 01/01/2025)
Si applicano questi importi nei casi in cui i file di cui si chiede copia **non siano quantificabili** in un numero di pagine (es. file mp3 con registrazioni audio interrogatorio) **N.B.** non si applica il diritto di urgenza di cui all'art. 270 T.U.
Per la trasmissione, da parte della segreteria o della cancelleria, di duplicati o copie informatiche di atti e documenti del procedimento penale, è dovuto un diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente Testo Unico.
La previsione di cui all'articolo 269-bis ha introdotto il diritto di trasmissione esclusivamente con riguardo al processo penale telematico.

Modalità di rilascio e tipo di supporto	Diritto forfettizzato
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD)	Euro 25 per ogni supporto
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)	Euro 8 per ogni trasmissione di dati

Per gli atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, quando consentono di calcolare le pagine memorizzate e siano stati acquisiti su supporto informatico, previa scansione da parte del personale amministrativo (art. 4, comma 5, D.L. 193 conv. con L. n. 24 del 2010 - Cons. Stato n. 4408 del 21 settembre 2015)

Pagine	senza certificazione di conformità art. 267 - tabella 6 TUSG		autentica art. 268 – tabella 7 TUSG	
	GDP		GDP	
da 1 a 4	0,98	0,49	7,86	3,94
da 5 a 10	1,97	0,99	9,18	4,60
da 11 a 20	3,92	1,96	10,47	5,24
da 21 a 50	7,86	3,93	13,10	6,56
da 51 a 100	15,72	7,86	19,65	9,83
oltre 100	15,72 + 6,55 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	7,86 + 3,28 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	19,65 + 7,86 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	9,83 + 3,94 ogni ulteriori 100 o frazione di 100



CORTE DI APPELLO DI MILANO

DIRITTO DI COPIA E DIRITTO DI CERTIFICATO

Riferimenti Normativi: Artt. 40, 266-274 e 285, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG); art. 4, commi 4 e 5, del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; art. 16, comma 14, D.L. 179/2012 – Legge 221/2012; art. 52, comma 2, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 - Artt. 192 e 196 TUSG come modificati dal D.Lgs. 149 del 2022. Artt. 269 e 269 bis del d.p.r. 115/2002 come modificati dalla L. 207/2024 (in vigore dal 01/01/2025).

Note: Il pagamento del contributo unificato, del diritto di certificato, del diritto di copia e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio è effettuato tramite piattaforma di cui all'art 5 comma 2 del D. Lgs 82/2005 ai sensi dell'artt. 192 e 196 TUSG come modificati dal D.Lgs. 149 del 2022 (Circ. DGSIA 8933.U del 6 marzo 2023). L'obbligo di utilizzo di Pago PA è circoscritto ai procedimenti civili. Nel penale è consentito il pagamento tramite marche da bollo (prov. 21 febbraio 2023 Filo Diretto - art. 285 TUSG). Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del TUSG, i diritti di copia di cui agli allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'allegato n. 8 al medesimo decreto, limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate (art. 4 comma 5 DL 193 del 2009 conv. con L. 24 del 2010). Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà (art 271 TUSG). Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato (art. 269 TUSG). Il rilascio di copie con urgenza si intende entro due giorni. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile (art. 16 comma 14 D.L. 179/2012 – Legge 221/2012- art. 40 T.U. spese giustizia). Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi. (art. 269 comma 1 bis TUSG). Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con L. 221 del 2012 (art. 52 DL. 24 giugno 2014, conv. con L. 114 del 2014). Il diritto dovuto per le copie effettuate d'ufficio dell'atto di impugnazione penale, del ricorso e del controricorso è triplicato (art. 164 D.Lgs 271 del 1989 e smi).

Nel dossier di documentazione della legge di bilancio 2025, redatto dal Servizio Studi parlamentari si precisa che la previsione di cui all'articolo 269-bis è applicabile esclusivamente al processo penale telematico. La disposizione è finalizzata a coordinare il testo normativo con le disposizioni primarie che disciplinano il processo telematico (artt. 111-bis e 111-ter c.p.p.) e con quelle attuative (D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, da ultimo modificato dal D.M. 29 dicembre 2024, n. 217), che riconoscono ai soggetti abilitati esterni la facoltà di estrarre telematicamente duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui hanno accesso per legge. Si tratta, pertanto, sia di atti e documenti nativi digitali, sia di atti e documenti nativi analogici la cui copia sia stata inserita nel fascicolo informatico.

Nonostante il testo normativo definitivo non espliciti chiaramente l'ambito applicativo, gli atti parlamentari sopra richiamati confermano che il nuovo "diritto di trasmissione con modalità telematica" si riferisce esclusivamente al trasferimento di atti e documenti già presenti nel fascicolo informatico del procedimento penale. Nel caso in cui il fascicolo informatico del procedimento penale e il relativo applicativo gestionale (TIAP) non siano ancora in uso per il rilascio di copie trasmesse via telematica (PEC o PEO), deve continuare ad applicarsi il regime previgente, previsto dal D.L. 193/2009 (conv. con L. 24/2010), in particolare con il criterio di calcolo dei diritti di copia "a pagina" previsto dagli articoli 267 e 268 del T.U. 115/2002 (tabelle 6 e 7).

Arrotondamenti: le regole applicate sono quelle previste dal regolamento Ce n. 1103/1997, in particolare dall'art. 5 di detto regolamento, e chiarite con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21/12/2001; gli importi in euro devono essere arrotondati al centesimo più vicino, tenendo conto del terzo decimale, per eccesso se la frazione è non inferiore a 0,005, per difetto se la frazione è inferiore; nel caso di più importi da contabilizzare deve essere arrotondato al centesimo ogni singolo ammontare (ad esempio: il diritto di copia cartacea va arrotondato al centesimo e poi è l'importo arrotondato che va triplicato per l'urgenza).